

DETERMINAZIONE DSAI/ 16/2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 27 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 12, lettera f) e comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 giugno 2007, 11/07 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per

- le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
 - il comunicato del 30 maggio 2017, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità, di "Avvio del nuovo sistema di raccolta delle comunicazioni connesse agli Adempimenti al TIUF ed alla Relazione annuale delle misure adottate relative alla separazione funzionale" (di seguito: comunicato del 30 maggio 2017);
 - il comunicato del 28 maggio 2020, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità, di avvio dell'edizione 2020 delle raccolte annuali di separazione funzionale (di seguito: comunicato del 28 maggio 2020);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2017, 5/2017/S/gas;
 - la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2021, 48/2021/S/gas;
 - la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 416/2020/E/com (di seguito: deliberazione 416/2020/E/com);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
 - la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi i costi delle singole prestazioni dei servizi per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza;
- con il TIU l'Autorità ha introdotto regole di separazione funzionale e contabile per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. In particolare, le regole della separazione funzionale hanno l'obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedire discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili e impedire i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere (articolo 2, comma 1);
- l'articolo 43, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 93/11 di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ha attribuito all'Autorità, tra gli altri, il

potere di garantire l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori;

- il TIUF disciplina, in sostituzione del TIU e per le medesime finalità (articolo 3), i principali obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- con la determinazione 4/2017 e con il comunicato del 30 maggio 2017, l'Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, previste dall'articolo 23 del TIUF, tra cui la raccolta telematica connessa agli "Adempimenti al TIUF", da inviare, per il tramite del Gestore Indipendente di cui all'articolo 7 del TIUF, entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 23, comma 2, del TIUF);
- con il comunicato del 28 maggio 2020, è stato dato avvio per il medesimo anno, tra l'altro, alla raccolta degli "Adempimenti TIUF", da inviare, ai sensi dell'articolo 23, del TIUF, entro il 30 giugno 2020;
- ai sensi dell'articolo 24 del TIUF, fatto salvo il potere dell'Autorità di esercitare i propri poteri sanzionatori, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal medesimo TIUF (secondo le modalità di cui all'articolo 23).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alcuni soggetti, tra cui Scoppito Servizi S.r.l. (di seguito: Scoppito Servizi o società) (ora Amiternum Servizi S.r.l. a seguito della variazione della denominazione sociale con effetto dal 16 febbraio 2021) non hanno adempiuto all'obbligo di invio, entro il 30 giugno 2020, della raccolta annuale di separazione funzionale, denominata "Adempimenti al TIUF" per l'anno 2020, previsto dal citato articolo 23, comma 2, del TIUF;
- pertanto, persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con deliberazione 416/2020/E/com, ha intimato i soggetti inottemperanti di adempiere al citato obbligo entro e non oltre il 30 novembre 2020;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 416/2020/E/com è spirato senza che la società – anche in ragione della mancata nomina, ai sensi dell'articolo 7 del TIUF, del Gestore Indipendente – abbia provveduto ad inviare i dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'anno 2020.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Amiternum Servizi s.r.l.;
- sia opportuno invitare Amiternum Servizi s.r.l., nelle more del procedimento, ad inviare i dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'anno 2020, rappresentando che tale adempimento costituirà elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Amiternum Servizi S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazione in materia di separazione funzionale e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare Amiternum Servizi S.r.l., nelle more del procedimento, ad inviare i dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'anno 2020, rappresentando che tale adempimento costituirà elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono

- presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento ad Amiternum Servizi S.r.l. (P. IVA 01676150665) mediante PEC all'indirizzo scoppitoservizi@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 27 maggio 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro